



COMUNE DI CAVA MANARA

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2022

*Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato
dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017*

1. **Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2022**
 - 1.1 - Il quadro d'insieme normativo di riferimento
 - 1.2 - Criteri di attuazione
 - 1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica
 - 1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175
2. **Ricognizione delle partecipazioni societarie:**
 - 2.1 Partecipazioni dirette
 - 2.2 Partecipazioni indirette
 - 2.3 Rappresentazione grafica
3. **Informazioni di dettaglio sulle singole società partecipate:**
 - 3.1 Partecipazioni dirette
 - A.S.M. PAVIA S.P.A.
 - CONSORZIO SOCIALE PAVESE
 - 3.2 Partecipazioni indirette
 - 3.2.1 ASM LAVORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
 - 3.2.2 TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
 - 3.2.3 A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
 - 3.2.4. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
 - 3.2.5. A2A S.P.A.
4. **Mantenimento senza interventi di razionalizzazione**
5. **Azioni di razionalizzazione**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo

1. Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2022

1.1 Il quadro d'insieme normativo di riferimento

Già la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 27 della Legge 24/12/2007, n. 244) prevedeva che gli enti locali non potessero “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

Successivamente, la legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190) ha disposto che le pubbliche amministrazioni “*avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*” con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Da ultimo il d.lgs. 19/08/2016, n.175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23/09/2016 e successivamente modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia, con portata generale e criterio sistematico.

Il 23/11/2018 la “*Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” presso il Dipartimento del Tesoro ha predisposto e pubblicato apposite “*Linee guida*”, condivise con la Corte dei conti, per fornire chiarimenti sull'applicazione di talune disposizioni del d.lgs. 19/08/2016, n.175. Esse contengono anche uno “*schema tipo*” per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione 21/12/2018, n. 22 ha adottato le “*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria (2018) delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n.*

175/2016” e il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175.

Tale atto si pone in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione 21/07/2017, n. 19, adottata dalla stessa Sezione con riferimento alle *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016”*.

Il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, nell’apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, e il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR, pur richiedendo le stesse informazioni, sono strutturati in modo diverso.

In tale situazione si è posto il problema in merito alla documentazione che dovesse essere trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione di controllo, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dai Comuni, ossia se dovessero essere utilizzati i modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, nell’apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, ovvero il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta, con deliberazione 25/07/2019, n. 6, ha chiarito che *“il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.”*. Tale orientamento giuscontabile è quello attualmente seguito nella predisposizione del Piani di razionalizzazione delle società, enti e soggetti partecipati.

Di conseguenza per la redazione del presente Piano di razionalizzazione è stato utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

1.2 - Criteri di attuazione

L'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede che gli enti locali effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, *“con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. L'art. 26, comma 11 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 precisa che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti 19/07/2017, n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha a sua volta precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, ed ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende *“quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)..... Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.”*

Per una corretta rilevazione occorre, in primo luogo, specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 e, in secondo luogo, è necessario accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall' art. 20, comma 2 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

Esso individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

L'art. 26, comma 12-*quinquies* del d.lgs. 19/08/2016, n.175 ha precisato che “*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applicava la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.*”.

Sulla delimitazione del perimetro oggettivo del piano di razionalizzazione si sono verificati contrasti interpretativi perché le “*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*” del 27/06/2017 elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze precisavano al paragrafo 4.1 che “*Le società “quotate” non sono oggetto di revisione straordinaria, ma devono essere oggetto di ricognizione. Pertanto, l'Amministrazione deve compilare soltanto le sezioni relative a dati anagrafici, settore di attività e quota di partecipazione. Non saranno visualizzati i campi relativi ai “Dati di bilancio” e “Dati per la revisione straordinaria ed esito*”. Nella sostanza, le pubbliche amministrazione esaurivano la loro azione in una semplice ricognizione, dalla quale non scaturivano conseguenze sulla necessità o meno di intraprendere azioni ulteriori di dismissione e/o comunque di razionalizzazione.

Ancora le “*linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016*” approvate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la

deliberazione 19/07/2017, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, prevedevano che *“sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all’insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell’art. 20, co. 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.”*

“Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni.”.

Valorizzando queste indicazioni, il Comune di Cava Manara ha proceduto, fin dall’approvazione del piano straordinario di razionalizzazione del 2017, alla *“ricognizione”* di tutte le partecipazioni detenute, anche le quotate indirette, compilando le schede predisposte dalla Corte dei Conti dedicate alla *“ricognizione”* generale; ha provveduto a compilare per tutte le partecipazioni (dirette ed indirette) possedute, ad eccezione delle società quotate, le ulteriori schede di dettaglio dedicate al possesso dei requisiti e dei dati di bilancio in base alle *“Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche”* del 27/06/2017 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.

A tal proposito è intervenuta la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazioni 08/05/2018, n. 199/2018 e 06/11/2018, n. 6/2019), che ha evidenziato, in sede di analisi dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, un’interpretazione/precisazione dell’art. 1, comma 5 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175.

In questo contesto, il giudice contabile territoriale ha evidenziato che *“sotto il profilo dell’ambito di estensione oggettiva, va precisato che l’ente locale socio, nel definire il processo di revisione straordinaria (e, allo stesso modo, di quella periodica), deve considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati. L’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell’affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle*

società quotate (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), nonché alle loro partecipate, si riferisce alle norme che hanno come dirette destinatarie le società, partecipate o controllate (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di disciplina degli amministratori e dipendenti). La clausola introdotta dal predetto art. 1, comma 5, non può riferirsi, invece, alle norme del testo unico che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni socie, quali quelle imponenti i piani di revisione straordinaria e periodica (che non devono essere osservate dalle società, ma dall'ente socio). Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti (cfr. art. 4), acquisite o costituite senza un previo provvedimento di autorizzazione debitamente motivato (cfr. artt. 5 e 7), antieconomiche (cfr. art. 20, comma 2, lett. e) o costituenti un doppione di altre ugualmente detenute (cfr. art. 20, comma 2, lett. c e g), etc.”.

1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei riS.p.A.rmi da conseguire.

Una volta approvato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- a) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- b) la comunicazione alla struttura di cui all'art. 15 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

L'art. 20, comma 7 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali “*comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti*”.

1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175

Si premette *in limine* che:

- a) Il Comune di Cava Manara ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190, con Decreto del Sindaco n. 2/2015 il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente.
- b) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.09.2017 efficace ai sensi di legge, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato.
- c) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20.12.2018 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2018.
- d) Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2019.
- e) Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2020.
- f) Da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20.12.2021, efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2021.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175, si fornisce di seguito una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato nel 2021, evidenziandone i risultati conseguiti fino al 31/10/2022.

1.4.1 - ASM Pavia s.p.a.

Il Comune di Cava Manara, sia nel Piano di razionalizzazione del 2015, sia nella revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017, sia nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli anni 2018, 2019 e 2020, 2021, adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, ha disposto il mantenimento della società *in house* ASM Pavia S.p.A..

La revisione annuale delle partecipazioni societarie per l'anno 2020, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020, efficace ai sensi di legge, recependo quanto deliberato dal Comune di Pavia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2020, ha formulato per ASM Pavia S.p.A. come azione di razionalizzazione il contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. 19/08/2016 n. 175, prevedendo, *a parità di perimetro di attività, riduzione di non meno dell'1% rispetto al valore consuntivato 2020 delle spese di funzionamento, intese come la somma dei costi contabilizzati a bilancio delle voci:*

- a) B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- b) B7) costi per servizi
- c) B9) costi per il personale (da intendersi al netto degli oneri contrattuali e di partite straordinari (costi conseguenti a vertenze con dipendenti));
- d) B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

La società ha fornito, con nota 13/08/2022, la consuntivazione di tale obiettivo proponendo contestualmente un ricalcolo/rettifica di alcune voci di spesa, come di seguito riportato:

- 1) *“nella voce B7 “Costi per servizi” sono contabilizzati tutti i costi di smaltimento dei fanghi da depurazione sostenuti da ASM Pavia per i rifiuti prodotti durante l'anno. Una quota di questo costo per l'anno 2020, pari a euro 388.090, e l'intero costo per l'anno 2021, pari a euro 319.181, tuttavia, sono stati costi “passanti”, in quanto di competenza del Gestore Pavia Acque, a cui sono stati riaddebitati nell'ambito del contratto di conduzione di reti e impianti ciclo idrico”;*
- 2) *“nel confronto tra i costi 2020 e i costi 2019 era stato evidenziato che alla voce B9 “Costi di Personale” è contabilizzato anche l'indennizzo riconosciuto a un ex dipendente in seguito a conciliazione giudiziale per una controversia di lavoro, legata alla vicenda di malpractice che ha interessato la società partecipata A2E Servizi In Liquidazione, pari a euro 77.515”;*
- 3) *“nel confronto tra i costi dell'esercizio 2020 e quelli dell'esercizio 2021 si deve tenere presente che da maggio 2021 ASM Pavia eroga anche il servizio di manutenzione del verde pubblico per il comune di Pavia. Per confrontare i costi con riferimento al medesimo perimetro di attività è*

necessario scorporare i costi diretti del servizio Verde per materiale, prestazioni di terzi e personale.”

A seguito di tali considerazioni, la società ritiene che, al netto di queste partite, le voci di spesa andrebbero ricalcolate nel seguente modo:

	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Delta	Delta %
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.994.396	1.853.023	-141.373	
rettifica voce B6 scorporando costi nuovo servizio manutenzione verde, non considerati per consentire confronto con esercizio precedente		-33.415	-33.415	
7) Costi per servizi	13.221.507	12.652.831	-568.676	
rettifica voce B7 per costo smaltimento fanghi riaddebitato a Pavia Acque	-388.090	-319.181	68.909	
rettifica voce B7 scorporando costi nuovo servizio manutenzione verde, non considerati per consentire confronto con esercizio precedente		-433.332	-433.332	
9) Costi di personale	11.416.160	12.069.890	653.730	
Rettifica voce B9 per anche indennizzo riconosciuto a un ex dipendente in seguito a conciliazione giudiziale per una controversia di lavoro	77.515		77.515	
rettifica voce B9 scorporando costi nuovo servizio manutenzione verde, non considerati per consentire confronto con esercizio precedente		-164.936	-164.936	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-52.208	54.841	107.049	
	26.114.250	25.679.721	-434.529	-1,7%

In conclusione, secondo la società, con queste correzioni, l’obiettivo di riduzione spese di funzionamento e spese di personale sarebbe stato conseguito. Le giustificazioni fornite dalla società in merito all’esclusione di talune voci di spesa dal calcolo come sopra riportate (costo “passante”, indennizzo dovuto ad un ex dipendente in seguito a conciliazione giudiziale, costi per avvio servizio verde) risultano condivisibili; inoltre vanno considerati i maggiori costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza Sarscov-2 19 (tuttavia presenti anche nel corso del 2020) e sulla base di tali considerazioni, l’obiettivo di contenimento delle spese può intendersi raggiunto; l’obiettivo di contenimento delle spese può intendersi raggiunto nella misura mostrata nella tabella.

La revisione annuale delle partecipazioni societarie per l’anno 2021, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20.12.2021 efficace ai sensi di legge, ha previsto per ASM Pavia S.p.A. come azione di razionalizzazione il contenimento dei costi ai sensi dell’art. 19, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, formulando uno specifico obiettivo per il triennio 2022-2024 in termini di incidenza dei costi di funzionamento rispetto all’andamento del valore della produzione che tenga

conto delle risultanze di bilancio di esercizio di periodi precedenti, con esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale.

Il Bilancio di esercizio 2021 formalmente approvato dall'Assemblea dei soci chiude con:

- a) utile dell'esercizio di € 2.868.320 (nel 2020 € 1.264.002)
- b) patrimonio netto di € 54.624.265 (nel 2020 € 52.762.161)
- c) incremento disponibilità liquide € 3.412.873 (nel 2020 decremento disponibilità liquide di € 1.642.777)
- d) risultato positivo della gestione caratteristica pari ad € 690.476 (nel 2020 € 18.275).

Nella Relazione sulla gestione § 8, dopo aver offerto la sintesi e la rielaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale, è presentata la Posizione Finanziaria Netta (PFN) che ammonta a € 11.909.273,00 al 31/12/2021 contro € 8.015.990,00 al 31/12/2020 a fronte di Fondi rischi ed oneri di circa 8,1 milioni di euro.

La Relazione sul Governo societario – programma di valutazione del rischio di crisi aziendale relativa all'esercizio 2021- contiene un'analisi della gestione operativa (valore della produzione meno costi della produzione), che evidenzia che la gestione operativa (A-B) degli ultimi tre anni risulta negativa solo nell'esercizio 2019.

	2019	2020	2021
VALORE PRODUZIONE (A)	31.385.538	30.915.985	33.677.343
COSTO PRODUZIONE (B)	31.552.212	30.897.710	32.986.867
GESTIONE OPERATIVA (A-B)	- 166.675	18.275	690.476
Proventi e oneri finanziari	1.298.335	1.419.619	2.178.153
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.131.661	1.437.894	2.868.629
Imposte	- 74.757	173.892	309
UTILE DELL'ESERCIZIO	1.206.417	1.264.002	2.868.320
COMPONENTI DI NATURA			
Rimborso malpractice			635.296
Rilascio fondo rischi relativi a cessione quote LGH a A2A a			1.309.195
Riconoscimento da Pavia		388.090	
Credito d'imposta per DPI,		81.484	- 7.901
Svalutazione Crediti	- 60.966	- 613.900	- 77.267
Accantonamenti per controversie di lavoro			- 202.411,00
Accantonamento per adeguamento fondo bonifica area Monte			- 2.326.500,00
Accantonamento per	- 9.980	- 998	
Accantonamento per rischio contenzioso a seguito di verifica fiscale presso società gruppo LGH	- 565.392	- 150.827	
Costi del personale		- 77.515	
Acquisto mascherine anti		- 104.221	
TOT. COMPONENTI DI NATURA STRAORDINARIA (C)	- 636.338	- 477.888	- 669.587
GESTIONE OPERATIVA AL NETTO DI COMPONENTI STRAORDINARIE (A-B-C)	469.663	496.162	1.360.063

Sulla base delle risultanze dell'anno 2020, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, era stato formulato uno specifico obiettivo per il triennio 2022-2024 in termini di incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione, con esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale che, tenuto conto della natura di società *in house* sottoposta ad un controllo analogo congiunto e della strutturazione di tale controllo, è stato portato all'attenzione dei competenti organi (Comitato per il controllo analogo e Assemblea dei soci, ai sensi dello statuto societario in vigore) per la condivisione con gli altri soci. L'obiettivo, condiviso con completezza di parametri dal comitato del controllo analogo in data 21/02/2022, è stato successivamente approvato dall'Assemblea dei soci in data 28/03/2022 e prevede che in ciascun esercizio del triennio:

- » nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, con un minimo dello 0,5%;
- » nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al periodo precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

Si conferma l'obiettivo così formulato anche per l'anno 2023.

Da ultimo, si precisa che ASM Pavia, dal mese di maggio 2022, ha la gestione “in house” del servizio di nettezza urbana a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/04/2022 e di affidamento del servizio con determinazione n. 21 del 27/04/2022.

1.4.2 - *Asm Lavori S.r.l. in liquidazione*

Il Piano di razionalizzazione approvato con Decreto del Sindaco n. 2/2015 aveva stabilito il mantenimento della società di secondo livello ASM Lavori, disponendone una razionalizzazione. A seguito dell'emersione, nel corso del 2015, di elementi di *maladministration* all'interno della

società, la Situazione Patrimoniale al 30/09/2015 evidenziava una perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Di conseguenza il Consiglio comunale di Pavia, con deliberazione 18/04/2016, n. 11, efficace ai sensi di legge, ha approvato – in modifica dei contenuti di cui al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190 per le motivazioni sopravvenute – la messa in stato di liquidazione, ex art. 2484 c.c., della società di secondo livello ASM lavori S.r.l.

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione trasmessa il 22/11/2022 pg. 141689, redatta sulla base di quella rassegnata dal Liquidatore del 18/10/2022, che:

“- risulta liquidato l'attivo, rappresentato da mezzi e attrezzature;

- risultano definiti i contenziosi insorti con l'Agenzia delle Entrate in conseguenza delle operazioni contabili di cui ai noti fatti di malpractice del 2015;

- sempre in relazione ai fatti di malpractice, l'Assemblea dei soci di ASM Pavia, come da verbali trasmessi, ha deliberato di non attivare le azioni di responsabilità nei confronti degli ex componenti di organi sociali non interessati dalle indagini penali;

- ancora in relazione ai fatti di malpractice, sono state avviate e definite, con rigetto delle richieste, le cause civili per il risarcimento danni instaurate nei confronti degli istituti di credito coinvolti.

Le uniche pendenze riguardano la legittimazione ad eseguire (i.e. reiterare, visti i vani tentativi sin ora espletati) i risarcimenti disposti in sede penale nei confronti degli ex amministratori, e la situazione debiti crediti, per la parte non ancora definita nel corso della liquidazione (crediti ancora da riscuotere non ASM Pavia complessivo euro 77.321,13, con fondo svalutazione crediti € 73.482,57 / crediti verso ASM Pavia € 272.150,87 / debiti verso soggetti non ASM Pavia complessivo € 105.899,89 / debiti verso ASM Pavia € 1.558.246,98; con fondo rischi su partecipazioni iscritto a bilancio ASM Pavia relativo alla posizione ASM Lavori pari a € 2.064.112,00).”

Attivata la liquidazione, la società controllante ASM Pavia S.p.A. ritiene che *“La fusione conserverebbe finalità liquidatoria (dunque senza revoca, neppure implicita della liquidazione e quindi senza necessità di motivazione rafforzata e trasmissione alla Corte dei Conti), essendo operazione volta alla più agevole cessazione della Società, con conseguente venir meno dei costi operativi di funzionamento; cessazione effettiva, allo stato, altrimenti impedita dalla legittimazione della controllata ad eseguire il titolo risarcitorio penale e dalla necessità di definire le posizioni di credito / debito ancora pendenti (posizioni che comunque potrebbero essere coltivate perseguite e definite da ASM Pavia in esito alla fusione con la controllata e che, con particolare riguardo ai debiti verso terzi, vedono già ASM Pavia comunque esposta ad azioni fondate su responsabilità da direzione e coordinamento).”*

La società controllante ASM Pavia S.p.A. ritiene inoltre che *“Segnatamente con riferimento ai costi operativi, la fusione per incorporazione comporterebbe un risparmio di circa € 20.000 annui (compensi organi sociali e spese per adempimenti contrabili e fiscali). Per quanto sopra, si conferma la richiesta di modifica del Piano, già avanzata con la nota prot. 1160/2021, per autorizzare l’operazione di fusione tra ASM Lavori e la controllante ASM Pavia, volta alla più agevole – effettiva – liquidazione della controllata.”*

Sulla base delle risultanze della relazione fornita, la proposta di fusione per incorporazione di Asm Lavori in liquidazione in ASM Pavia S.p.A. rappresenta la soluzione più idonea per la cessazione della società in conformità agli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti:

- Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo Deliberazione n. 148/2021/PRSE *“In merito alle dismissioni in itinere, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.”*;
- Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d’Aosta (Deliberazione n. 7 del 20 maggio 2021 e relazione sul controllo del piano di revisione ordinaria delle

partecipazioni societarie detenute dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2019 in cui *“La Sezione, nel prendere atto di quanto indicato dalla Regione, non può tuttavia esimersi dal rilevare che l'eccessivo prolungamento temporale di tali dismissioni, non ancora concluse al 31 dicembre 2019, non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione sinora attuati, finalizzati a perseguire obiettivi di carattere generale in una concreta azione di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. A tale fine, si invita la Regione ad effettuare un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione deliberate.”*

Il bilancio di esercizio al 31/12/2021 ha chiuso con un utile pari ad € 18.854, riportato a nuovo.

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 331.482 mentre i debiti iscritti nelle passività sono pari a € 1.700.378.

1.4.3 - Technostone s.r.l. in liquidazione

In attuazione degli indirizzi definiti nel piano di razionalizzazione approvato con Decreto del Sindaco n. 2/2015, che prevedevano la dismissione della società o il suo accorpamento con ASM Lavori S.r.l., ASM Pavia S.p.A. ha provveduto ad effettuare la valutazione di Technostone S.r.l., e ad approvare in seguito la procedura per la sua cessione, articolata in una fase di manifestazione di *“interesse-preselezione”*, seguita da una successiva fase di *due diligence*, da una fase di presentazione delle offerte vincolanti e della relativa valutazione, fase dell'aggiudicazione, fase contrattuale.

Tuttavia la procedura di vendita non è stata completata e, nel frattempo, l'assemblea dei soci, nella seduta del 26/04/2018, ha approvato il bilancio al 31/12/2017 con una perdita di € 206.801,00. Nel corso dell'assemblea del 31/07/2018, il socio unico ASM Pavia S.p.A. ha preso *“atto della situazione al 31 maggio che comporta la perdita oltre i due terzi del capitale”* e nell'assemblea del 28/09/2018 il Socio unico ASM Pavia S.p.A. ha informato l'amministratore unico ed il Sindaco unico di Technostone S.r.l. *“di aver sostanzialmente deciso la messa in liquidazione della società ma chiede che l'Assemblea venga riconvocata in data 22 ottobre....al fine di poter individuare una figura professionale che possa svolgere nel miglior modo il ruolo di liquidatore della società.”*

Nella seduta dell'Assemblea straordinaria del 31/10/2018 l'amministratore unico ha illustrato *“la situazione della società facendo presente che al 31.5.2018 esiste una perdita di € 77.743,00, perdita che è ulteriormente aumentata in quanto al 30.9.2018 viene evidenziata una ulteriore perdita pari ad € 146.020,00 con conseguente perdita dell'intero capitale sociale”*. Di conseguenza l'Assemblea ha deliberato l'approvazione della situazione patrimoniale, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, oltre che a nominare il liquidatore.

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione trasmessa il 22/11/2022 pg. 141689, che *“nel corso dell'anno 2022 è stato ottenuto dalla Provincia di Pavia il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di smaltimento inerti e, in relazione allo sviluppo del Piano Industriale (anche rispetto agli obblighi connessi all'inserimento delle zone ex inceneritore ed ex gasometro nelle aree di cui all'art. 40 bis l.r. Lombardia n. 12/2005), vi è l'intenzione di procedere con la voltura del titolo nei confronti di ASM Pavia, mantenendo la liquidazione della controllata; liquidazione più agevole, perché limitata alla definizione delle – residuali – posizione debito /credito, essendo peraltro la Società inattiva e senza personale ormai da molti anni, e dovendo tuttavia sostenere costi di funzionamento per € 30.000/anno ca.”*

Si richiamano le considerazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta (Deliberazione n. 7/2021) e della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo (Deliberazione n. 148/2021/PRSE) formulando specifico indirizzo alla società controllante ASM Pavia S.p.A. a completare la procedura di liquidazione della società nel più breve tempo possibile.

Il bilancio di esercizio al 31/12/2021 ha chiuso con un utile pari ad € 13.433 portato a nuovo.

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 125.558 mentre i debiti iscritti nelle passività sono pari a € 244.450.

1.4.4 - A2E Servizi S.r.l. in liquidazione

Il Consiglio Comunale nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione 19/10/2015, n. 35 efficace ai sensi di legge, pur non ritenendo *“indispensabile per il perseguimento di finalità istituzionali”* e rilevando inoltre che l’oggetto sociale di A2E Servizi S.r.l. prevedeva *“tutta una serie di attività che si sovrappongono allo stato con quelle previste nell’oggetto sociale di ASM Pavia S.p.A., ASM Lavori S.r.l. e Technostone S.r.l.”*, aveva sospeso la determinazione sulla partecipazione in A2E Servizi.

Il Consiglio Comunale di Pavia, con deliberazione 18/04/2016, n. 11, efficace ai sensi di legge, ha approvato – in modifica dei contenuti del Piano di razionalizzazione per le motivazioni sopravvenute – la dismissione della partecipazione della società di secondo livello A2E servizi S.r.l. Tuttavia la procedura di vendita non si è concretizzata e, nel frattempo, i risultati degli anni 2015, 2016, 2017 hanno determinato un patrimonio netto negativo imponendo così l’adozione dei provvedimenti *ex* articolo 2482-ter c.c.. In conseguenza di ciò, pertanto, il 28/05/2018 l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della società, e ha nominato il liquidatore.

La società partecipante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione trasmessa il 22/11/2022 pg n. 141689, redatta sulla base di quella rassegnata dal Liquidatore il 28/10/2022, che *“sono proseguite le attività di liquidazione e risultano definiti, in primo grado, i contenziosi della Società nei confronti di ASM Pavia e ALER. Tali giudizi, come noto, hanno impatti economici rilevanti e la loro pendenza risulta ostativa al compimento della liquidazione.”*

Si richiamano le considerazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d’Aosta (Deliberazione n. 7/2021) e della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo (Deliberazione n. 148/2021/PRSE) formulando specifico indirizzo alla società partecipante ASM Pavia S.p.A. a completare la procedura di liquidazione della società nel più breve tempo possibile.

Dal bilancio di esercizio al 31/12/2021, chiuso con un utile pari ad € 20.619,00, risulta che i crediti ammontavano a € 1.044.167 mentre i debiti a € 488.415.

1.4.5 - Linea Group holding S.p.a. - A2A S.p.A.

Il Consiglio comunale di Cava Manara, con deliberazione 20/12/2021, n. 41, efficace ai sensi di legge, ha approvato la fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in A2A S.p.A. sulla base del progetto di fusione predisposto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.

L'assemblea di soci di ASM Pavia S.p.A., nella seduta del 05/10/2021, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in A2A S.p.A. per consentire al Presidente di ASM Pavia S.p.A. di esprimere la volontà nella successiva assemblea dei soci di LGH. Infine le Assemblee straordinarie di Linea Group Holding S.p.A. e A2A S.p.A., tenutesi rispettivamente in data 7 e 8 ottobre 2021, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.A. in A2A S.p.A..

Il 15/12/2021 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in A2A S.p.A. con decorrenza degli effetti civilistici della fusione dal 31/12/2021.

Ad esito della fusione, ai partner minoritari di LGH sono state assegnate azioni, complessivamente, pari al 2,75% del capitale sociale di A2A e precisamente:

- a) Aem Cremona S.p.A. 0,85%
- b) Cogeme S.p.A. 0,85%
- c) ASM Pavia S.p.A. 0,44%
- d) Astem S.p.A. 0,36%
- a. SCS S.r.l. in liquidazione 0,25%.

In esecuzione agli accordi sopra esposti:

- a) il 20/12/2021 A2a ha costituito la fondazione senza scopo di lucro (Fondazione LGH), operante sui territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia, Ovest Bresciano.
- b) il 18/10/2021 è stato costituito per un periodo di 36 mesi il Comitato del Territorio, al fine di dare prioritaria attenzione ai territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia, Ovest Bresciano nello svolgimento dei servizi da parte di A2A S.p.A..

- c) il 29/10/2021 LGH S.p.A. ha distribuito ad ASM Pavia S.p.A. un dividendo straordinario di € 1.738.390,67.

A decorrere dal 31/12/2021 pertanto Linea Group holding S.p.a. è stata definitivamente fusa in A2A S.p.A. e di conseguenza non è più oggetto di mappatura da parte del Comune di Cava Manara.

1.4.6 - A2A S.p.A.

Ad esito del completamento dell'operazione di fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in A2A S.p.A., A2A S.p.A. svolge il servizio di interesse generale di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Pavia, precedentemente svolto da LGH S.p.A. attraverso Linea Distribuzione Reti S.r.l. Il tutto per effetto della successione a titolo universale delle attività svolte da LGH S.p.A. che si configura quale conseguenza della sua fusione per incorporazione in A2A S.p.A. legittimando così il mantenimento della partecipazione nella società che svolge tale attività, proprio come accade per il servizio di distribuzione del gas, attualmente gestito come tale da LGH S.p.A. attraverso Linea Distribuzione Reti S.r.l. perché proteso alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, garantendo l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. (c.d. "vincolo di scopo").

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie

2.1 Partecipazioni dirette

Il Comune di Cava Manara, in esito all'attuazione dei piani di razionalizzazione approvati, detiene unicamente la partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A. e nel CONSORZIO SOCIALE PAVESE considerate necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.S.M. PAVIA S.P.A.	01747910188	0,08289%	Mantenimento	Società in house
CONSORZIO SOCIALE PAVESE	02304990183	6,12%	Mantenimento	Soggetto a rilevazione ma non a revisione periodica

2.2 Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. PAVIA S.P.A.

A.S.M. PAVIA S.P.A. detiene le seguenti partecipazioni.

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE ASM PAVIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	ASM LAVORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02109660189	100,0000%	0.08289%	Fusione per incorporazione in ASM Pavia S.p.A.	Attivazione liquidazione
2	TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01922250186	100,0000%	0,08289%	liquidazione	Attivazione liquidazione
3	AZE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02064850189	35,0000%	0,02901%	liquidazione	Prosegue liquidazione
4	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	19,1900%	0,01591%	mantenimento	Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016
5	AZA S.P.A.	11957540153	0,6430%	0,00053%	mantenimento	Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016

2.3 Rappresentazione grafica

